



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Schema di decreto recante disposizioni sul controllo della produzione dei vini ad indicazione geografica protetta.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i Regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Visto il Reg. CE n. 491/2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visti gli artt. 24, 25 e 26 del regolamento (CE) n. .../2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni d'origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di alcuni prodotti del settore vitivinicolo;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, in particolare l'art. 4;

Visto l'art. 47 del Regolamento (CE) n. 479/2008 che affida agli Stati membri la funzione di designare l'autorità o le autorità competenti incaricate dei controlli affinché gli operatori possano essere adeguatamente coperti da un sistema di controlli;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 relativo alle disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli;

Considerato che per le produzioni vitivinicole a D.O. è stato avviato, già con il decreto ministeriale 29 maggio 2001 e quindi con il decreto 29 marzo 2007, uno specifico sistema di controllo atto a garantire la conformità delle produzioni al disciplinare di produzione;

Ritenuto opportuno promuovere un analogo sistema anche per i vini ad Indicazione Geografica, vini che attualmente risultano sprovvisti di una specifica procedura di verifica della rispondenza al disciplinare di produzione;

Tenuto conto della necessità di recepire le disposizioni normative comunitarie, ed in particolare quelle previste dall'art. 48 del regolamento CE 479/2008 relativamente alla verifica della rispondenza al disciplinare di produzione per i vini designati con le indicazioni geografiche protette;

Considerata l'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 479/2008 alla data del 1 agosto 2009, per quanto concerne le esigenze di controllo e di certificazione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta, e ritenuto necessario istituire un sistema transitorio di controllo nelle more dell'emanazione di specifiche disposizioni in merito;

Decreta:

Articolo 1

Limitatamente alla campagna vitivinicola 2009/2010, è affidato all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato ICQ, l'incarico di svolgere le verifiche del rispetto dei disciplinari di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Protetta previste dall'art. 48 del Regolamento (CE) n. 479/2008.

Articolo 2

In applicazione degli articoli 47 e 48 del regolamento (CE) n. 479/2008 e degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n./2009, di seguito denominato regolamento, l'ICQ effettua i controlli conformemente alle disposizioni contenute all'articolo 3, al fine di verificare il rispetto del disciplinare sia durante la produzione che durante e dopo il condizionamento del vino.

Articolo 3

1. I controlli sono posti in essere:

- in loco, mediante uno o più sopralluoghi, presso i vigneti, gli stabilimenti ed i depositi delle categorie di operatori di cui al comma 2;
- annualmente;
- sull'intero territorio nazionale;
- sull'intera produzione nazionale di vini ad indicazione geografica protetta iscritti nel registro elettronico di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 479/2008.

2. I controlli riguardano le seguenti categorie di operatori:

- 1) viticoltori;
- 2) vinificatori;
- 3) commercianti all'ingrosso e/o al minuto di vino allo stato sfuso diversi dai vinificatori e dagli imbottiglieri;
- 4) imbottiglieri;

3. I controlli a carico delle categorie di operatori elencate al comma 2 sono effettuati selezionando casualmente un numero minimo di operatori appartenenti a ciascuna delle categorie di cui al comma 2, individuati mediante un'analisi di rischio;

4. Il prelievamento di campioni di prodotti vitivinicoli, operato nel corso dei controlli effettuati ai sensi del presente decreto, è finalizzato all'esecuzione degli esami chimico-fisici previsti dall'art. 25, comma 1, lettera b), del regolamento, al fine di determinare i parametri previsti dal successivo art. 26, lett. a).

Articolo 4

1. Ai sensi dell'art. 24 del regolamento, gli operatori di cui all'articolo 3, comma 2), punti nn. 2), 3) e 4) presentano all'Ufficio periferico dell'ICQ competente per territorio, debitamente compilata, la dichiarazione di cui all'allegato 1 al presente decreto. La denuncia delle uve presentata dai viticoltori ai sensi dell'art. 16 della legge 164/1992 vale come dichiarazione di cui al presente comma.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, è presentata anche a mezzo telefax o posta elettronica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 5

Per assicurare le finalità di cui all'art. 1 l'AGEA, le Regioni, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle singole indicazioni geografiche protette sono tenuti a mettere a disposizione dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, a titolo gratuito, ogni documentazione utile in formato cartaceo o, ove possibile, in formato elettronico, nonché l'accesso a eventuali banche dati, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce vitivinicole e ogni altra documentazione utile ai fini dell'espletamento dell'attività di controllo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e si applica dal 1° agosto 2009.

Roma,

Il Ministro

Art. 24 del Reg. CE n...../2009 e art. 4 del DM _____

Dichiarazione di utilizzo dell'indicazione geografica tipica/indicazione geografica protetta

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

ICQ - Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari

Ufficio Dirigenziale/Sezione distaccata di ¹ _____

Via _____ nr. _____ C.A.P. _____

Indirizzo e-mail _____ Fax _____

Il sottoscritto:

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ il _____ e residente a

_____ in via _____

in qualità di rappresentante legale/delegato² _____ della

DITTA:

Ragione Sociale _____

P. I.V.A. nr. _____ Cod. Fisc. _____ Cod. ICQ NR. ____ / ____

Con stabilimento in via _____

Comune _____ () CAP _____

Tel _____ Fax _____ e-mail _____

dichiara

di voler produrre e/o commercializzare e/o imbottigliare prodotti a monte del vino e/o vini designati con le seguenti indicazioni geografiche protette:

Nome dell'indicazione geografica protetta	Fase di filiera V/CI/CM/I ³

⁴ _____ li ____ / ____ / ____

Firma del legale rappresentante o del delegato della ditta.

¹ per queste voci riferirsi alla pagina web: <http://www.politicheagricole.it/Ministero/ICQ/UfficiPeriferici/default>

² cancellare la voce che non interessa e, se in qualità di delegato, indicare gli estremi della delega e/o allegarne copia.

³ V= vinificatore; CI= Commerciantе all'ingrosso di vino sfuso CM= Commerciantе al minuto di vino sfuso; I= imbottigliatore

⁴ Indicare data e luogo.